



**TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO
C.SO UNIONE SOVIETICA, 325**

PRESIDENZA

Prot. n. 1050/22

Torino 31 marzo 2022

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine
Degli Avvocati
Torino

**Oggetto: Nota a firma congiunta Tribunale e Procura Minorenni Torino del 21 marzo 2022,
avente ad oggetto: "Emergenza Ucraina e gestione dell'arrivo di minori profughi".**

Come concordato nella riunione del 29 marzo u.s., si trasmette, con preghiera di diramazione agli altri Consigli dell'Ordine del Distretto, la nota del 21 marzo 2022, a firma congiunta Tribunale e Procura Minorenni, relativa a quanto in oggetto.

Con i migliori saluti.

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni
Stefano Scovazzo



TRIBUNALE PER I MINORENNI

PEC: prot.tribmin.torino@giustiziacert.it

PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale per i minorenni

PEC: procuratore.procmin.torino@giustiziacert.it

TORINO

Corso Unione Sovietica, 325

Prot. N. 923 /22 Trib

Prot. N. /22 Proc

Torino, li 21 marzo 2022

**Ai Sigg.ri Sindaci di tutti i Comuni del
distretto Piemonte- Valle d'Aosta**

**Al Direttore Generale ANCI Piemonte
Al Direttore Generale ANCI Valle d'Aosta**

Ai Sigg.ri Questori di:

**TORINO
AOSTA
ALESSANDRIA
ASTI
BIELLA
CUNEO
NOVARA
VERBANIA
VERCELLI**

Ai Sigg. ri Comandanti Provinciali dei Carabinieri di:

**TORINO
AOSTA
ALESSANDRIA
ASTI
BIELLA
CUNEO
NOVARA
VERBANIA
VERCELLI**

1

Ai Sigg.ri Prefetti di:
TORINO
ALESSANDRIA
ASTI
BIELLA
CUNEO
NOVARA
VERBANIA
VERCELLI

loro sedi

Al Presidente della Regione Piemonte
gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it

Al Presidente della Regione Valle d'Aosta,
anche per le funzioni prefettizie
gabinetto_presidenza@pec.regione.vda.it

Direzione Protezione Civile Regione Piemonte
protezione.civile@cert.regione.piemonte.it

Direzione Protezione Civile Valle d'Aosta
protezionecivile@regione.vda.it

Al Direttore Sanità e Welfare
sanita@cert.regione.piemonte.it

Al Direttore Generale A.USL Valle d'Aosta
protocollo@pec.ausl.vda.it

al Coordinamento Enti Gestori delle Funzioni SocioAssistenziali
della Regione Piemonte
consorzio@pec.inrete.to.it

Al Consolato Generale d'Ucraina
MILANO
gc_itm@mfa.gov.ua

Al Console Onorario d'Ucraina
TORINO
consolatoucrainatorino@gmail.com

p.c. - al Signor Presidente presso la Corte d'Appello
- Al Signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello
TORINO

Oggetto: emergenza Ucraina e gestione dell'arrivo di minori profughi.



In relazione alle notizie dei mass-media, e alle prime segnalazioni già pervenute a questi uffici, circa l'arrivo nel territorio di questo distretto di cittadini provenienti dall'Ucraina, ed in particolare di soggetti minorenni, si ritiene necessario fornire alcune indicazioni sulle procedure e sulle comunicazioni/segnalazioni da effettuare per garantire una efficace presa in carico indirizzando correttamente i soggetti coinvolti.

Va premesso che la Convenzione di New York del 1989 sui diritti dell'Infanzia, oltre a prevedere tutela nei confronti di minori coinvolti in conflitti armati, e a quelli costretti a trasferirsi in altri paesi, vieta interferenze nella loro vita privata, quali debbono intendersi anche sovraesposizioni di minori, pur attinti da misure solidaristiche, e a tal fine trasferiti nel nostro paese, perché malati, o a fine di preservarne comunque la vita e l'incolumità

A conferma di tale fondamentale esigenza, sotto il profilo deontologico dei giornalisti, poi, la Carta di Treviso prevede, tra l'altro, *che nel caso di bambini malati, feriti o disabili, occorre porre particolare attenzione nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona.*

Se, quindi sono apprezzabili lo sforzo di solidarietà e l'accoglienza che il nostro paese stanno dimostrando in questo doloroso frangente, va richiamata l'attenzione di tutti sul fatto che sia fondamentale assicurare ai bambini e ai ragazzi che giungono sul nostro territorio, in primo luogo, un censimento puntuale, sui numeri e l'identità di coloro che sopraggiungano, sugli adulti che li accompagnano, sulla rispettiva collocazione, assicurandone adeguata rappresentanza, ove essi non siano accompagnati da almeno un genitore. L'attenzione che, fatalmente, soprattutto le piccole comunità, dedicano a questo fenomeno, non debbono fare tralasciare che interesse primario dei minori, è quello di garantire loro adeguata collocazione, cure, supporti educativi ed affettivi, evitando che ad un primo intervento altruistico non facciano seguito provvedimenti effettivamente utili e, soprattutto, questi minori siano preservati da possibili sfruttamenti di ogni tipo.

In primo luogo, si deve distinguere l'ipotesi di **minorenni accompagnati da almeno un genitore**, qualora non emergano situazioni di pregiudizio.

In tale ipotesi, non essendovi, in esecuzione di quanto previsto dal Consiglio d'Europa n. 2022/382 del 4.3.2022, problematiche relative alla regolarità del soggiorno del genitore e del minore, non deve essere attivato alcun procedimento da parte dell'autorità giudiziaria e la responsabilità genitoriale è esercitata in via esclusiva, anche ai sensi dell'art 317 cc, dall'unico genitore presente sul territorio nazionale trovandosi l'altro genitore in una situazione di "lontananza" o "altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale".

I minori che arriveranno, o sono già arrivati, in Italia senza essere accompagnati da alcun genitore devono essere considerati Minori Stranieri Non Accompagnati e trova applicazione la disciplina di cui alle leggi 142/2015 e 47/2017¹.

¹ Si ricorda che il **Dipartimento Di Pubblica Sicurezza - Ministero dell'Interno**, con circolare del 10.3.2022, avente oggetto *Misure di protezione temporanea in favore delle persone sfollate dall'Ucraina a seguito dell'invasione militare delle forze armate russe* ha disposto:

che "in presenza di minori accompagnati da persone adulte che ne dichiarino la potestà genitoriale, qualora risulti impossibile verificare con certezza la veridicità del documento attestante la potestà genitoriale, ferma restando la necessità di notiziare il Tribunale per i minorenni, occorre interessare la rappresentanza diplomatica ucraina in Italia per gli opportuni riscontri circa la documentazione esibita attestante il vincolo familiare";
che inoltre "nel caso in cui i minori siano accompagnati da persone adulte diverse dagli esercenti la potestà genitoriale



Devono essere considerati tali:

- a) i minori accompagnati da un parente;
- b) i minori accompagnati da un conoscente incaricato dai genitori;
- c) minori con parenti/conoscenti già presenti sul territorio del Distretto e destinati ad essere accolti dagli stessi;
- d) i minori affidati, anche di fatto, a enti o associazioni per il loro collocamento in Italia presso strutture comunitarie o presso famiglie che si sono dette disponibili all'accoglienza.
- e) minori ospiti in Ucraina di strutture di collocamento collettivo, accompagnati da persona responsabile di tale struttura che ne abbia la tutela in base alla legge del paese d'origine

La presenza di detti minori deve essere segnalata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni (procuratore.procmin.torino@giustiziacert.it), e al Giudice Tutelare presso il Tribunale per i minorenni, di Torino (giudicetutelare.tribmin.torino@giustiziacert.it) per le determinazioni di loro competenza.


Si sottolinea che tale segnalazione deve contenere i nominativi dei minori, delle persone che li accompagnano, ove possibile allegando copia dei documenti rispettivi, debitamente tradotti.

Si ricorda altresì che, nelle ipotesi sub d) ed e) è di particolare interesse il rispetto dell'art 9 co. 2 della L. 184/83, che prevede l'obbligo per le strutture che ospitano minori di comunicare al procuratore per i minorenni l'elenco dei minori ospiti, e che la violazione di tale obbligo è penalmente sanzionata ex art. 70 co. 2 stessa Legge.


Fermo restando il collocamento già in atto, i servizi sociali di territorio dovranno fornire, in una con la segnalazione, gli elementi che consentano di valutare le misure di accoglienza disposte al fine di un'eventuale successiva implementazione o ratifica ex artt. 18 e 19 D. Lvo 142/15 e 33 co 5° l. L. 184/1983.

Ringraziamo per la fattiva collaborazione rimanendo a disposizione per chiarimenti o per integrazioni alla presente comunicazione

Il Presidente del Tribunale
Stefano Scovazzo



La Procuratrice della Repubblica
Emma Avezzù



(parenti, conoscenti, operatori o enti del privato sociale) gli stessi devono essere considerati quali "minori stranieri non accompagnati" e sarà necessario attivare le procedure previste dalla Legge n. 47/2017, con immediata notizia al Tribunale per i minorenni ai fini della attivazione del procedimento per la nomina del tutore";